



## Ordine delle Professioni Infermieristiche di Torino

### REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI AI SENSI DELL'ART. 12 L. 241/90

Revisioni				
n° Revisione	Data Emissione	Descrizione	Rif. Paragrafo	Rif. Pagina
0	03.06.2021	Prima Emissione	-	-
Redatto		Verificato  Presidente Responsabile del Procedimento Massimiliano Sciretti  Responsabile del Provvedimento Consigliere individuato in Delibera per ciascuna iniziativa e Salvatore Lanzarone  Responsabile per la Trasparenza Fiorella Delpero  Referente di Progetto Consigliere individuato in Delibera per ciascuna iniziativa	Approvazione  Consiglio Direttivo in data 03.06.2021 (Del. 420/21)	



## Ordine delle Professioni Infermieristiche di Torino

### Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina criteri e modalità per la concessione, da parte dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Torino ("OPI", "Ordine" oppure "Ente"), di contributi, aiuti finanziari, sovvenzioni, sussidi nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque natura (cumulativamente "interventi"), a Persone, Enti ed Organismi Pubblici e Privati.

### Art. 2 – Iniziative e aree di intervento

L'Ordine interviene a sostegno di iniziative relative:

1. alla formazione professionale degli Infermieri iscritti all'Albo;
2. al sostegno e alla diffusione della formazione per l'accesso alla professione;
3. alla promozione della conoscenza della deontologia professionale;
4. alla promozione della conoscenza dell'ordinamento della professione infermieristica;
5. alla valorizzazione della funzione sociale della professione, nonché alla salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell'esercizio della professione;
6. alla promozione ed alla tutela della salute individuale e collettiva e della dignità della persona;
7. alla promozione della cultura della salute come bene comune e come miglioramento della qualità della vita;
8. alla valorizzazione del ruolo istituzionale degli Ordini Professionali;
9. alla valorizzazione di iniziative educative, sociali e culturali in riferimento al volontariato, alla condizione giovanile e alle pari opportunità.

L'Ordine non concede alcun tipo di intervento per iniziative, manifestazioni ed attività con finalità politica di partito e per quelle iniziative non connesse con interessi generali della collettività o della categoria degli Infermieri.

Parimenti l'Ordine non concede alcun tipo di intervento per iniziative di natura commerciale.

### Art. 3 - Natura degli interventi

Gli interventi dell'Ordine si distinguono in:

- **concessione di patrocinio senza intervento finanziario.** Il patrocinio rappresenta il riconoscimento del particolare valore delle iniziative organizzative da terzi e l'apprezzamento espresso dall'Ordine; viene concesso su decisione e delibera del Consiglio dell'Ordine e non comporta l'assunzione di alcun onere per l'Ordine, fatta salva l'autorizzazione all'uso del logo istituzionale.
- **concessione di patrocinio con contributo finanziario** finalizzato a sostenere l'organizzazione e la realizzazione di iniziative o progetti di particolare valore proposti da soggetti pubblici o privati; viene concesso su decisione e delibera del Consiglio dell'Ordine e comporta l'assunzione di un onere economico;



## Ordine delle Professioni Infermieristiche di Torino

- **contributi finanziari una tantum** a supporto delle iniziative ritenute di interesse per la categoria degli Infermieri o di situazioni che per natura, percettori e contesto risulta opportuno sostenere; viene concesso su decisione e delibera motivata del Consiglio dell'Ordine;
- **finanziamento e co-finanziamento di iniziative e progetti elaborati e realizzati in cogestione con altri soggetti**, di natura pubblica o privata, a prescindere dal livello di coinvolgimento dell'Ordine nella gestione; viene concesso su decisione e delibera motivata del Consiglio dell'Ordine.

L'intervento dell'Ordine può concretizzarsi anche in forniture di talune prestazioni di carattere tecnico-professionale o nella messa a disposizione gratuita di spazi e sale.

### Art. 4 – Modalità di intervento

Gli interventi possono essere richiesti da Enti, Organizzazioni e Associazioni Pubbliche o Private nonché da individui, oppure possono essere valutati di propria iniziativa dall'Ordine laddove risultino di particolare interesse e/o utilità per gli iscritti.

#### 4.1 Interventi richiesti da terzi

Nel caso in cui gli interventi vengano richiesti dal soggetto percettore, questi dovrà indirizzare domanda all'Ordine con indicazione di:

- ogni notizia utile per l'esame dell'iniziativa proposta, con particolare riguardo all'interesse di carattere collettivo o specifico per la categoria degli Infermieri e all'ambito dell'iniziativa (nazionale, locale, regionale);
- indicazioni per individuare lo scopo dell'iniziativa e i soggetti destinatari del contributo;
- il preventivo di spesa ed il piano di finanziamento, con specifica indicazione della quota pertinente all'Ordine;
- nel caso di iniziative per cui sia stata richiesta contribuzione anche ad altri soggetti, copia di eventuali domande inviate ad altri Enti finalizzate all'ottenimento di contributi per le stesse iniziative e/o l'entità di eventuali contributi assegnati;
- le generalità del responsabile dell'iniziativa e dei soggetti da contattare, unitamente ai loro recapiti;
- l'autorizzazione espressa al trattamento dei dati personali collegati all'iniziativa;
- l'autorizzazione a che i dati relativi all'iniziativa vengano pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente/Sovvenzioni e contributi.

#### 4.2 Interventi adottati su iniziativa dell'Ordine

Laddove gli interventi vengano valutati su iniziative dell'Ordine, le informazioni a supporto meglio identificate al punto 4.1 devono risultare da verbale di Consiglio e devono tenere conto della finalità dell'intervento, del livello di spesa ed eventuale piano di finanziamento, e devono fornire indicazioni sul percettore o, in caso di Progetto cogestito, sul co-gestore.



#### **Art. 5 - Criteri di valutazione dell'Ordine**

Per ciascuna iniziativa, sia su richiesta di terzi sia d'ufficio, il Consiglio individua un Consigliere che è al contempo referente di Progetto e Responsabile del Procedimento. Tale Consigliere relaziona al Consiglio in merito alla proposta e, una volta disposto il contributo, in merito all'esecuzione dell'iniziativa.

La richiesta di contribuzione o l'iniziativa dell'Ordine viene trattata collegialmente dal Consiglio dell'Ordine che, avuto riguardo alla sussistenza dei requisiti di cui al punto 4.1 o dell'interesse meglio specificato al punto 4.2, successivamente alla Relazione del Consigliere Referente, valutata e verificata la capienza economica e finanziaria, dispone con delibera motivata l'erogazione. Nell'ambito della propria motivazione, il Consiglio tiene in considerazione l'integrità, moralità e posizionamento nel contesto di riferimento del soggetto percettore.

Con pari delibera, il Consiglio dispone per le dovute verifiche, in particolare la verifica dell'esecuzione e del completamento dell'iniziativa e l'utilizzo del contributo per il fine indicato. Il soggetto competente alla verifica è il Consigliere che ha relazionato sul Progetto; di tale verifica viene data conoscenza al Consiglio e, relativamente alle fasi di esecuzione e versamento del contributo, al Consigliere Tesoriere.

#### **Art. 6 – Assegnazione del contributo**

Laddove l'intervento avvenga su richiesta di terzi, il richiedente è tenuto a realizzare l'iniziativa conformemente al programma illustrato nella domanda. Qualora l'iniziativa avesse una parziale esecuzione o mancata esecuzione, l'Ordine dovrà deliberare la riduzione del contributo in relazione a quanto realizzato o la sua revoca nel caso di mancata esecuzione dell'iniziativa stessa.

Nelle domande di sovvenzione parziale, il richiedente deve indicare le altre fonti di finanziamento ottenuto e la sua entità: il contributo dell'Ordine non potrà superare il 50% della spesa complessiva.

#### **Art. 7 – Liquidazione del contributo**

L'erogazione del contributo avviene sulla base degli accordi assunti con il percettore e può essere versato sia a completamento dell'iniziativa che in via anticipata rispetto alla sua realizzazione, in dipendenza della natura e scopo dell'iniziativa e della progettualità condivisa in sede di presentazione. Per la fase di liquidazione il Consigliere Referente coinvolge il Consigliere Tesoriere.

#### **Art. 8 – Interventi straordinari**

Il Consiglio dell'Ordine può disporre di partecipare alla realizzazione di Progetti di rilevante interesse non previsti dal presente Regolamento, motivando le ragioni del proprio intervento finanziario e fissando le modalità del procedimento di liquidazione.



## **Ordine delle Professioni Infermieristiche di Torino**

### **Art. 9 – Conformità al Regolamento e alla normativa di riferimento**

L'osservanza dei criteri e delle modalità stabiliti nel presente Regolamento deve risultare dalle delibere adottate dal Consiglio dell'Ordine. Il procedimento per la valutazione ed erogazione tiene conto dei criteri di cui alla L. 241/90 e viene svolto nell'osservanza dei principi di trasparenza e di buona amministrazione.

In conformità alla normativa di cui al D.lgs. 33/2013, l'Ordine pubblica sul proprio sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente, informazioni in merito a concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed altro che siano di importo superiore ad € 1000,00 (mille/00 euro).

### **Art. 10 – Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore in data 03 giugno 2021 con Deliberazione n° 420/21